

Casse, manovra Monti bocciata

Risparmi di spesa da destinare agli iscritti e non all'erario

Il principio

- Le Casse di previdenza non dovranno più versare all'erario le somme derivanti dalla spending review
- Nel bilanciamento tra le esigenze degli enti di previdenza e quelle del bilancio dello stato queste ultime non possono essere ritenute prevalenti in modo automatico
- Se può essere ammissibile da parte dello stato una richiesta di prelievo eccezionale in un momento di difficoltà economica, non può invece, essere contemplato un prelievo strutturale e continuativo nei riguardi degli enti



La Corte Costituzionale

DI BEATRICE MIGLIORINI

Le Casse di previdenza non dovranno più versare nelle casse dello stato le somme derivanti dalla spending review. La scelta del legislatore di privilegiare le esigenze del bilancio dello stato rispetto alla garanzia per gli iscritti di vedere impiegato il risparmio di spesa per le prestazioni previdenziali è in contrasto sia con il canone di ragionevolezza, sia con la tutela dei diritti degli iscritti, sia con il buon andamento della gestione amministrativa degli enti. Con queste motivazioni la Corte costituzionale, con la sentenza n. 7/2017 depositata ieri, ha sancito l'illegittimità dell'art. 8, comma 3, del 95/2012 (legge 135/2012) nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa siano versate annualmente, nel caso in esame dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, nella casse dello stato.

La vicenda. A richiedere l'intervento della Consulta è stato il Consiglio di stato che, con l'ordinanza 208/2015, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in merito all'art. 8, comma 3, del dl 95/2012 convertito nella legge 135/2012, ovvero sulla norma contenuta nella legge sulla spending review del governo Monti (si veda *ItaliaOggi* del 10 giugno 2015). Tale disposizione, infatti, stabiliva che le Casse di previdenza, in quanto inserite nell'elenco Istat, ogni anno avrebbero dovuto adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti al 5% per il 2012 e al 10% a partire dal 2013 (valore arrivato al 15% a partire dal 2014, ndr) da riversare, poi, annualmente nelle casse dello

stato. Disposizione ritenuta dal ministero dell'economia e delle finanze di immediata applicazione per gli enti di previdenza, proprio in ragione del loro inserimento all'interno dell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni. Tesi, però, non condivisa non solo da Cassa dottori commercialisti che si è rivolta direttamente alla giustizia amministrativa, ma anche dal Consiglio di stato che, chiamato a decidere nel merito, ha ritenuto opportuno rimettere la questione alla Corte costituzionale. Ed è proprio dalla Consulta che è arrivata la bocciatura della norma.

Le motivazioni. Nel bilanciamento tra le esigenze degli enti di previdenza e quelle del bilancio dello stato queste ultime non possono essere ritenute prevalenti in modo automatico.

Non solo. Se, infatti, può essere ammissibile da parte dello stato una richiesta di prelievo eccezionale in un momento di difficoltà economica, non può invece, essere contemplato un prelievo strutturale e continuativo nei riguardi dell'ente. Una volta, infatti, che il legislatore ha scelto di garantire ai professionisti un futuro previdenziale tramite le Casse deve continuare a operare nel solco di questa decisione, non incidendo in nessun modo con interventi che possano interferire con la gestione previdenziale e l'erogazione delle prestazioni, oltre che all'autosufficienza finanziaria. Queste le motivazioni attraverso le quali la Corte costituzionale ha bocciato la norma sulla spending review di Monti. In particolare, in

relazione al primo punto la Consulta ha sottolineato come «sotto il profilo della ragionevolezza, l'art. 3 Cost. risulta violato per l'incongrua scelta di sacrificare l'interesse istituzionale della Cnpadc a un generico e macroeconomicamente esiguo impiego nel bilancio statale. Nella ponderazione delle due finalità, infatti, non appare ragionevole il sacrificio, a beneficio di un generico interesse dello stato ad arricchire le proprie dotazioni di entrata, di quella della Cassa, che è collegata intrinsecamente alla necessaria autosufficienza della gestione pensionistica». Ma, ad avviso della Corte vi è di più. A porre in contrasto la norma con la Carta costituzionale è, infatti, anche il fatto che il prelievo in questione è nato come strutturale e non

come intervento saltuario. A tale proposito, la Consulta ha precisato che «se, in astratto, non può essere disconosciuta la possibilità per lo stato di disporre, in un particolare momento di crisi economica, un prelievo eccezionale, non è invece conforme a Costituzione articolare la norma nel senso di un prelievo strutturale e continuativo nei riguardi di un ente caratterizzato da funzioni previdenziali e assistenziali sottoposte al rigido principio dell'equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni rese».

© Riproduzione riservata

IO ONLINE La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

LE REAZIONI

Il primo passo verso una vera autonomia

Una breccia (giuridica) per sancire «finalmente» la «nostra autonomia gestionale, operativa, contabile ai fini del perseguimento della finalità pubblica». È una sentenza che apre la strada (anche) a richieste di rimborso delle somme liquidate. È con soddisfazione che la galassia della previdenza dei professionisti ha commentato il pronunciamento della Consulta che, accogliendo il ricorso presentato dalla Cassa dei dottori commercialisti (Cnpadc) assistita dallo studio legale Clifford Chance, ha dichiarato illegittimo l'obbligo di dare una sforbiciata ai costi interni degli istituti pensionistici privati, per versarne i frutti all'Erario, in base alla spending review. «La Corte costituzionale, col suo pronunciamento, ha ribadito la nostra autonomia», ha affermato il presidente dell'Adepp (l'Associazione degli enti) Alberto Oliveti, ma ha pure messo in evidenza come l'universo delle



Walter Anedda



Nunzio Luciano

Casse pensionistiche abbia «perseguito efficacemente la finalità pubblica, come sistema alternativo a quello dei dipendenti pubblici», sistema che «merita di essere preservato da meccanismi in grado di scalfirne gli assunti di base», perché «abbiamo garantito la sopravvivenza

senza interventi di parte pubblica per un ragguardevole periodo di tempo». E, ha continuato, poiché «la spending review era una tassa per noi», la sentenza 7/2017 della Consulta per Oliveti può permettere di intaccare un fronte delicato come quello della «iniqua doppia imposizione fiscale cui siamo soggetti» (sulle prestazioni erogate agli iscritti e sui rendimenti da investimento, ndr). Nel solo 2015 il taglio delle spese si è tradotto in 10 milioni 777.468 euro. Di tutto il progresso, a giudizio del presidente della Cassa forense Nunzio Luciano «si può chiedere il rimborso», però «mi preme sottolineare che quelle somme è giusto vengano impiegate per i nostri iscritti». Un «grande risultato» secondo il numero uno della Cnpadc Walter Anedda, a beneficio «dei dottori commercialisti e di tutti i professionisti», difesi rispetto ad un prelievo «non conforme al dettato costituzionale».

Simona D'Alessio